




Comune dell'Aquila



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 257 del 24/06/2014

OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'INTERVENTO "RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L'INTEGRAZIONE DI RAGAZZI E BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI, IN CENTRI O IN ATTIVITÀ ESTIVE ORGANIZZATE" ED APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE DI ACCESSO.

L'anno duemilaquattordici il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore 12.00, nella Residenza comunale si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Presidente Dott. Nicola Trifuoggi con la partecipazione degli assessori:

	<i>Nome</i>	<i>Presenza</i>	<i>Nome</i>	<i>Presenza</i>
Sindaco:	Massimo Cialente	No		
Assessori:	1. Nicola Trifuoggi	Si	2. Lelio De Santis	Si
	3. Emanuela Di Giovambattista	Si	4. Pietro Di Stefano	Si
	5. Emanuela Iorio	Si	6. Alfredo Moroni	No
	7. Fabio Pelini	Si	8. Giancarlo Vicini	No
	9. Elisabetta Leone	Si		

Totale presenti 7


Totale assenti 3

Partecipa il Segretario Generale Avv. Carlo Pirozzolo.

Constatata, a norma dell'art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione.



Comune dell'Aquila



LA GIUNTA

PREMESSO CHE

la legge 3 marzo 2009, n. 18 *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”* all'art. 30, rubricato **Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport prevede:**

5. *Al fine di consentire alle persone con disabilità di partecipare su base di uguaglianza con gli altri alle attività ricreative, agli svaghi e allo sport, gli Stati Parti adottano misure adeguate a:*

....(c) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi che ospitano attività sportive, ricreative e turistiche;..... (e) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso a servizi forniti da coloro che sono impegnati nell'organizzazione di attività ricreative, turistiche, di tempo libero e sportive;

la legge 5 febbraio 1992, n. 104 **garantisce** l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili prevedendo diverse tipologie di servizi tesi ad evitare o superare stati di emarginazione ed esclusione sociale, stabilendo altresì che *“le situazioni riconosciute di gravità ai sensi dell'art. 3 c. 3”* determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”;


la legge n° 328/2000 individua nei Comuni i soggetti attuatori, a livello locale, del sistema dei servizi sociali, con priorità per le situazioni di fragilità tra le quali è compresa la fascia dei cittadini diversamente abili, sulla base della regolamentazione generale adottata dalla Regione, riconoscendo altresì l'apporto del privato sociale all'offerta secondo il principio della sussidiarietà;

PRESO ATTO

che diverse famiglie di bambini e ragazzi disabili, già utenti del servizio comunale di Assistenza Scolastica Qualificata, hanno segnalato agli uffici difficoltà relativamente all'inserimento dei propri figli in strutture/centri estivi, adeguatamente attrezzati per l'inserimento di disabili in condizioni di gravità, successivamente alla chiusura delle scuole;



Comune dell'Aquila



che di conseguenza, durante il periodo estivo, si riscontra una carenza delle occasioni di socializzazione e svago per tale fascia di cittadini, con maggiore rischio di isolamento e marginalizzazione, oltre che con incremento del carico assistenziale gravante sulle famiglie;

che il bisogno è dovuto prevalentemente all'assenza di strutture, sia pubbliche sia private, nel territorio comunale, in grado di praticare l'integrazione di disabili gravi nelle attività estive, con rette contenute, a causa degli elevati costi di gestione del personale qualificato necessario allo scopo;

che pertanto, ove praticata l'integrazione con personale qualificato, le strutture private (cooperative sociali-centri sportivi..) pongono necessariamente l'onere della spesa del personale a totale carico della famiglia, attraverso una delle seguenti modalità:

- richiesta di pagamento di una retta di entità elevata, comprensiva del personale assistenziale;

ovvero

- richiesta di pagamento da parte delle famiglie, di personale assistenziale o, in alcuni casi, necessità di garantire la presenza continuativa di un familiare che funga da accompagnatore, nel periodo di permanenza dell'utente, con conseguente limitazione del diritto all'integrazione;


CONSIDERATO

che attualmente, per le persone disabili gravi adulte, fuori del circuito scolastico e ad elevato carico assistenziale, il Comune interviene a supporto delle famiglie e dell'integrazione attraverso diverse tipologie di prestazioni (inserimento in centri diurni socio educativi, ovvero assegnazioni economiche specifiche, finalizzate a percorsi di assistenza quali assegni di cura/assegni per disabilità gravissime/bonus assistenziali per disabili e persone affette da disagio mentale/assegni per SLA) la cui spesa grava prevalentemente su progetti dell'area socio-sanitaria, quali il Piano locale per la non autosufficienza-PLNA, il Piano di Zona - area "Interventi specifici", il Piano Comunale a favore di persone affette da SLA;

che ancora, nel caso di minori a rischio, con grave disagio socio economico, ivi compresi i minori disabili a qualsiasi titolo, il Comune può intervenire con supporti economici specifici a valere sul



Comune dell'Aquila



Piano di zona e/o con servizi a carattere educativo domiciliare nonché attraverso il supporto finanziario ad iniziative gestite dal privato sociale a carattere volontaristico;

che, per la fascia della popolazione disabile in condizione di gravità, frequentante le scuole, non a rischio né seguita su mandato dell'Autorità Giudiziaria, si riscontra invece una carenza di interventi comunali tesi a favorire l'integrazione in attività estive, comunque utili allo sviluppo armonico della personalità ed al miglioramento della qualità di vita degli stessi disabili nonché delle loro famiglie;

RITENUTO QUINDI

di voler dare risposta stabile al bisogno segnalato dalle famiglie e sopra dettagliato, attraverso l'istituzione, ad integrazione del sistema dei servizi/interventi sociali, già attivi nell'area della disabilità, di uno specifico intervento sociale indiretto, a carattere economico, a cadenza annuale, denominato "Rimborso parziale delle spese sostenute dalle famiglie per l'integrazione di ragazzi e bambini diversamente abili, in centri o in attività estive organizzate";

di voler destinare al suddetto intervento risorse pari ad € 11.500,00 gravanti sul cap 223000 denominato "sostegno a nuove famiglie con handicap grave" del bilancio 2014, in fase di predisposizione e dotato delle necessarie risorse finanziarie;


di dover stabilire che tale beneficio sia riconosciuto per una delle seguenti tipologie di spesa non cumulabili fra loro, sino all'esaurimento delle risorse destinate:

- A. Pagamento di operatore addetto all'assistenza socio-educativa, fornito alla famiglia da una struttura autorizzata all'erogazione di servizi alla persona
- B. Pagamento della retta di iscrizione per l'inserimento in servizio di Centro estivo che non preveda un costo aggiuntivo per disabili;

di dover individuare, quali destinatari dell'iniziativa, le famiglie di bambini e ragazzi disabili, in condizione di gravità, riconosciuta ai sensi dell'art. 3 c. 3 L. 104/92, residenti nel Comune dell'Aquila, che hanno usufruito del Servizio di Assistenza Scolastica nell'Anno Scolastico appena conclusosi, prima del periodo estivo di riferimento, anche al fine di dare continuità all'integrazione sociale attuata in ambito scolastico;



Comune dell'Aquila



di dover definire le procedure di accesso e le modalità di erogazione del suddetto intervento, attraverso l'approvazione del "Disciplinare per la presentazione di istanze di rimborso parziale delle spese sostenute dalle famiglie per l'integrazione di ragazzi e bambini diversamente abili, in centri o in attività estive organizzate", allegato alla presente Deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO del parere di regolarità tecnica favorevole, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000 e del Regolamento comunale sui Controlli interni, come da schema allegato.

TENUTO CONTO altresì del parere di regolarità contabile *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/00* e del Regolamento comunale di Contabilità, come da schema allegato.

VISTI

- Il D.Lgs. n. 267/2000;
- La legge n° 18/2009
- La Legge n° 328/2000
- La legge n° 104/92

DELIBERA


Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate,

1) di istituire, ad integrazione del sistema dei servizi/interventi sociali, già attivi nell'area della disabilità, l'intervento sociale indiretto, a carattere economico, a cadenza annuale, denominato "Rimborso parziale delle spese sostenute dalle famiglie per l'integrazione di ragazzi e bambini diversamente abili, in centri o in attività estive organizzate",

2) di dare atto che la relativa spesa di € 11.500,00 graverà sul cap 223000 denominato "sostegno a nuove famiglie con handicap grave", del bilancio 2014, in fase di predisposizione e dotato delle necessarie risorse finanziarie; (Imp. N. 1642/14)



Comune dell'Aquila



3) di stabilire che tale beneficio sia riconosciuto per una delle seguenti tipologie di spesa non cumulabili fra loro, sino all'esaurimento delle risorse destinate:

A) Pagamento di operatore addetto all'assistenza socio-educativa, fornito alla famiglia da una struttura autorizzata all'erogazione di servizi alla persona,

ovvero

B) Pagamento della retta di iscrizione per l'inserimento in servizio di Centro estivo che non preveda un costo aggiuntivo per disabili;

4) di individuare, quali destinatari dell'iniziativa, le famiglie di bambini e ragazzi disabili, in condizione di gravità, riconosciuta ai sensi dell'art. 3 c. 3 L. 104/92, residenti nel Comune dell'Aquila, che hanno usufruito del Servizio di Assistenza Scolastica nell'Anno Scolastico appena conclusosi, prima del periodo estivo di riferimento, anche al fine di dare continuità all'integrazione sociale attuata in ambito scolastico;

5) di approvare il "Disciplinare per la presentazione di istanze di rimborso parziale delle spese sostenute dalle famiglie per l'integrazione di ragazzi e bambini diversamente abili, in centri o in attività estive organizzate", allegato alla presente Deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

6) di dare atto che la relativa spesa di € 11.500,00 graverà sul cap 223000 denominato "sostegno a nuove famiglie con handicap grave" del bilancio 2014, in fase di predisposizione e dotato delle necessarie risorse finanziarie, demandando al Dirigente del Settore Politiche Sociali e Cultura l'adozione degli atti consequenziali.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Con voto unanime

DELIBERA

Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 D. Lgs. 267/2000 (TUEL)




Comune dell'Aquila

Del che è verbale

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Carlo Pirozzolo

IL PRESIDENTE
Dott. Nicola Trifuoggi

COLLAZIONATA: Il Responsabile Salvi _____





Comune dell'Aquila

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE n. 257 DEL 24-10-2014

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE ESERCITATO IN SEDE PREVENTIVA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 49 E 147 BIS C. 1 DEL D. LGS. 267/2000 E SS. MM. E II. SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E COSTITUENTE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE ADOTTATA

1)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000*, e del Regolamento comunale di contabilità.

Ai sensi dell'art. 49 del vigente d. lgs. 267/2000 si attesta che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente, in quanto mero atto di indirizzo.

Ai sensi dell'art. 49 del vigente d. lgs. 267/2000 si attesta che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Data 29/06/2025

Il Dirigente/Responsabile del Settore

timbro e firma

2)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto si esprime parere di regolarità contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000* e del Regolamento comunale di contabilità.

Data 26/06/14

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario

Il Dirigente e firma

Settore Risorse Finanziarie

dott. Fabrizio Giannangeli



Comune dell'Aquila
Settore Politiche Sociali e Cultura

ALLEGATO ALLA DELIBERA

DI G.C. n. 257 del 24-6-14

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N° 257 DEL 24-06-14

DISCIPLINARE PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE DI RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L'INTEGRAZIONE DI RAGAZZI E BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI, IN CENTRI O IN ATTIVITÀ ESTIVE ORGANIZZATE

Art 1- Oggetto

Disciplinare l'accesso all'intervento denominato "Rimborso parziale delle spese sostenute dalle famiglie per l'integrazione di ragazzi e bambini diversamente abili, in centri o in attività estive organizzate" avente cadenza annuale.

Art. 2-Finalità

Favorire l'integrazione sociale di bambini e ragazzi, riconosciuti disabili gravi di cui all'art.3. c.3. della L. 104/92, in centri e/o in attività estive organizzate, nel periodo di chiusura delle Scuole, sostenendo la famiglia nella onerosa gestione del processo di inserimento, attraverso l'erogazione di un rimborso economico parziale, concesso per una delle seguenti tipologie di spese documentate, non cumulabili fra loro fino alla concorrenza delle risorse destinate:

- C. Pagamento di operatore addetto all'assistenza socio- educativa, fornito alla famiglia da una struttura autorizzata all'erogazione di servizi alla persona
- D. Pagamento della retta di iscrizione per l' inserimento in servizio di Centro estivo che non preveda un costo aggiuntivo per disabili

L'intervento è inserito tra i Servizi Sociali a Disabili


Art. 3 Destinatari e requisiti

Bambini e ragazzi disabili, in condizione di gravità, riconosciuta ai sensi dell'art. 3 c. 3 L. 104/92, residenti nel Comune dell'Aquila, che hanno usufruito del Servizio di Assistenza Scolastica Qualificata nell'Anno Scolastico appena precedente al periodo estivo di riferimento dell'istanza.

Art. 4 Modalità di accesso

L'intervento si configura "a domanda individuale"; le istanze di rimborso, predisposte secondo la modulistica predisposta dal Settore Politiche Sociali, dovranno essere corredate della seguente documentazione:

1. attestazione della spesa sostenuta per:
 - A) pagamento di **operatore addetto all'assistenza**, comprensiva del programma di attività svolta e relazione circa l'inserimento
 - B) pagamento della retta di iscrizione
2. attestazione della frequenza di un centro estivo o di attività estiva organizzata, rilasciata dalla struttura ospitante.



Comune dell'Aquila

Art 5 Scadenza

Le domande dovranno pervenire **entro il 30 settembre** dell'anno di riferimento dell'intervento al seguente recapito: Comune dell'Aquila Settore Politiche Sociali, Via Rocco Carabba n° 6, corredate della documentazione prevista.

Art. 6 Erogazione del beneficio

Il rimborso comunale sarà erogato ai beneficiari in un'unica soluzione; lo stesso non potrà superare il 60% della spesa documentata dagli interessati, come verificata dall'Ufficio e non potrà, in nessun caso, essere superiore al limite massimo di € 600,00 per ciascun nucleo familiare ammesso; la somma è riferita all'intero percorso di inserimento.

Nel caso in cui le risorse stanziare non consentano di erogare il limite massimo di rimborso previsto la somma disponibile sarà proporzionalmente ripartita tra gli aventi diritto.

Art. 7 Incompatibilità ed esclusioni

Non sono ammissibili al rimborso le spese sostenute per attività a carattere sanitario (riabilitazione di qualsiasi genere-frequenza di laboratori/terapie occupazionali- frequenza di centri socio riabilitativi, supporto fornito da personale sanitario quali terapisti della riabilitazione psichiatrica, psicologi clinici, infermieri...).

Sono esclusi dal beneficio coloro che hanno percepito assegni di cura o bonus assistenziali dal Settore Politiche Sociali.